

## STATUTO

della "Federazione Italiana IpF e Malattie Rare Polmonari Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in sigla "FIMARP ONLUS"

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 Denominazione, sede, durata

1.1 E' costituita la Federazione di Associazioni per la Fibrosi Polmonare Idiopatica e le malattie rare del polmone denominata "Federazione Italiana IpF e Malattie Rare Polmonari Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in sigla "FIMARP ONLUS", costituita ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle norme del Codice Civile.

1.2 La "FIMARP ONLUS" ha sede legale in Roma via Federico Galeotti, n.20.

L'eventuale variazione della sede legale deve essere tempestivamente comunicata ai Registri presso i quali la "FIMARP ONLUS" è iscritta.

Potranno essere istituite sedi secondarie e/o operative in Italia e all'estero.

1.3 La "FIMARP ONLUS" ha durata illimitata.

ART. 2 Scopo

La "FIMARP ONLUS" fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi di democrazia, di solidarietà e di partecipazione sociale e sulla attività di volontariato. Scopo della "FIMARP ONLUS" è di operare, attraverso il coordinamento ed il supporto delle Associazioni ad essa aderenti, a favore delle persone con interstiziopatia polmonare e malattie rare del polmone e potrà riguardare sia il sostegno ad affrontare le conseguenze della malattia a livello personale, affettivo, familiare e lavorativo, sia la promozione, anche in collaborazione con le associazioni mediche di riferimento, di attività di ricerca atte a favorire la conoscenza e la terapia.

ART. 3. Finalità e reinvestimento degli avanzi di gestione

3.1 Per la realizzazione dello scopo prefisso all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutte le persone che si trovano in situazioni disagiate, la "FIMARP ONLUS" si prefigge di:

a) promuovere, ogni iniziativa diretta alla ricerca scientifica nonché all'assistenza, cura, riabilitazione, inserimento sociale, prevenzione e tutela giuridica dei soggetti con fibrosi polmonare idiopatica e malattie rare polmonari;

b) mantenere rapporti con le Associazioni di riferimento, anche mediche, Istituzioni, Enti, Organizzazioni ed Associazioni nazionali ed internazionali ai fini del conseguimento degli obiettivi statutari;

- c) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione in materia di fibrosi polmonare idiopatica e malattie rare polmonari, dei suoi aspetti sociali e psicologici; promuovere congressi, convegni, riunioni, conferenze scientifiche e/o divulgative sull'argomento;
- d) partecipare all'attuazione dei programmi in campo sanitario e socio assistenziale predisposti dalle Istituzioni;
- g) proporre e/o collaborare con le Istituzioni per la promozione di leggi, regolamenti, disposizioni e provvedimenti a favore dei soggetti con fibrosi polmonare idiopatica e malattie rare polmonari e le loro famiglie;
- h) svolgere le attività di volontariato in modo libero e gratuito mediante strutture proprie, dei soci e/o altrui;
- i) sviluppare iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- j) promuovere ogni iniziativa ed attività compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di utilità sociale e nei limiti stabiliti dalla legge, comunque finalizzate al reperimento delle risorse economiche per il raggiungimento dello scopo associativo.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

3.2 La "FIMARP ONLUS" non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale, persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale a favore di associati e di terzi e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni spontanee, personali, volontarie e gratuite dei suoi aderenti assicurando pari opportunità a tutti i suoi aderenti e tutela dei diritti inviolabili della persona.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovrà obbligatoriamente essere reinvestito a favore di attività statutariamente previste.

3.3 Agli aderenti che prestano attività di volontariato possono essere rimborsate le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività istituzionale, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

3.4 La "FIMARP ONLUS", ove richiesto dalla legge, assicura i propri aderenti, che prestano attività per l'associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## TITOLO II

### SOCI - AMMISSIONE -

ART. 4. La "FIMARP ONLUS" ha le seguenti categorie di soci: soci fondatori e soci ordinari. Essi versano annualmente un contributo nella misura stabilita dall'Assemblea.

4.1 Soci fondatori: le Associazioni che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 4.2.

4.2 Soci ordinari: gli organismi che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare Soci ordinari, gli organismi liberamente costituiti, senza fini di lucro e fondati su principi solidaristici, che si basano sull'attività personale dei loro aderenti, spontanea e gratuita, che hanno inoltrato una domanda scritta di ammissione alla "FIMARP ONLUS" accolta dal Consiglio Direttivo, e si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Inoltre devono avere i seguenti requisiti:

- a) non esplicare, comunque, la loro attività istituzionale ed associativa in contrasto con gli scopi del presente Statuto;
- b) essere dedite e operare in modo gratuito a favore dei soggetti bisognosi e delle loro famiglie.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi, entro 30 (trenta) giorni dalla data della presentazione della domanda.

4.3 La qualità di Socio della "FIMARP ONLUS" si acquista con la sottoscrizione dell'Atto costitutivo o in seguito alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Direttivo con decorrenza dalla data della delibera stessa.

4.4 Salvo quanto previsto al successivo punto 5.4, ciascun Socio conserva piena autonomia decisionale, gestionale, finanziaria e d'azione per le quali la "FIMARP ONLUS" non è in alcun modo responsabile.

### ART. 5. Diritti e doveri dei soci

5.1 Tutti i soci hanno uguali diritti. In particolare, hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;
- b) votare e accedere alle cariche associative, se in regola con il versamento della quota associativa;
- c) essere prontamente informati sulle iniziative deliberate ed attuate.

5.2 A ogni Socio è attribuito un solo voto.

5.3 L'adesione alla "FIMARP ONLUS" è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5.4 Tutti i soci, salvo comprovata ed oggettiva impossibilità eccepita dall'interessato, devono dare esecuzione alle decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo in particolar

modo a quelle relative ad iniziative da svolgersi su tutto il territorio nazionale o di interesse sovraterritoriale o internazionale.

5.5 Il Socio che ha contribuito economicamente ad una convocazione, attività o iniziativa promossa dalla "FIMARP ONLUS", non può pretendere da quest'ultima nessun rimborso.

5.6 Nel caso in cui un Socio intenda realizzare progetti o azioni in collaborazione con altri Soci o altri Enti, che non si pongano in contrasto con il presente Statuto, deve preventivamente informare il Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima dall'inizio di quanto in oggetto.

5.7 Le quote sociali non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

#### ART. 6 Cessazione

6.1 La qualità di Socio si perde:

a) per recesso, inviato in forma scritta al Presidente della "FIMARP ONLUS", mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Esso è privo di oneri ed acquista efficacia con la presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo; l'esercizio del diritto di recesso non dà diritto al rimborso della quota associativa versata;

b) per scioglimento, cessazione, estinzione dell'associazione federata;

c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e determinata dalle seguenti motivazioni:

1. comportamento incompatibile con le finalità della "FIMARP ONLUS";

2. mancato versamento della quota associativa per due (2) anni consecutivi, trascorsi due (2) mesi dal primo sollecito;

3. perdita dei requisiti d'ammissione;

4. persistenti violazioni degli obblighi statutari e/o delle delibere del Consiglio Direttivo e/o dei Regolamenti.

6.2 Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al punto c) deve essere preventivamente informato tramite comunicazione scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata e lo stesso ha diritto di replica avanti al Consiglio Direttivo.

### TITOLO III

#### ORGANI SOCIALI

ART. 7. Organi sociali

7.1 Sono organi della "FIMARP ONLUS":

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Revisore dei Conti, ove nominato.

7.2 Tutte le cariche associative sono gratuite. Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate le spese

documentate effettivamente sostenute per l'attività istituzionale, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

#### TITOLO IV

##### ASSEMBLEA DEI SOCI

##### ART. 8. Convocazione

8.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della "FIMARP ONLUS". Le deliberazioni sono vincolanti anche per i Soci assenti o dissenzienti.

8.2 L'Assemblea dei Soci è composta dagli associati ordinari e fondatori.

8.3 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, anche via mail nell'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascuno associato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita.

8.4 Essa è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Può, altresì, essere convocata anche ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e deve, inoltre, essere convocata allorché ne sia fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci. La convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

8.5 Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea dei Soci solo da altro socio. Ciascun Socio non può rappresentare in Assemblea dei Soci più di un altro Socio.

8.6 Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il contenuto del verbale deve essere comunicato ai Soci in forma scritta, anche per il tramite di ausili telematici.

##### ART. 9 Compiti e maggioranze

9.1 L'Assemblea dei soci;

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) approva il bilancio consuntivo e preventivo nonché la relazione sulla gestione entro i 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio;
- c) delibera la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- d) propone e approva le linee programmatiche della "FIMARP ONLUS";
- e) elegge il Consiglio Direttivo scegliendolo tra i nominativi proposti dai Soci; ciascun socio può proporre fino ad un numero massimo di tre (3) candidati;
- f) delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione, quali i rendiconti economico finanziari redatti dal Presidente del Consiglio Direttivo nonché sui limiti dei rimborsi spese per i volontari e per i membri del Consiglio Direttivo;
- g) nomina il Revisore dei Conti ove richiesto per legge;

h) indica i criteri per l'attuazione degli obiettivi fissati nel presente Statuto.

9.2 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.

9.3 L'assemblea è validamente costituita e le delibere sono validamente prese, anche in assenza di preventiva convocazione, qualora siano presenti tutti gli associati e i membri del Consiglio direttivo i quali si dichiarano informati sugli argomenti oggetto di delibera e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

9.4 L'Assemblea dei Soci delibera in ordine alle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, approva l'eventuale regolamento generale e le sue modifiche, eventuali regolamenti particolari, con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Delibera in ordine allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

#### TITOLO V

##### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

##### ART. 10. Convocazione - Delibere - Maggioranze

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) a un massimo di nove (9) componenti, ivi compreso il Presidente.

10.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni; i suoi componenti sono rieleggibili. Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

10.3 La convocazione deve essere inviata via mail e deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione da svolgersi in giorno diverso e deve essere inviata alla sede dei Consiglieri almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita.

10.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente, anche in video e/o audioconferenza, la metà dei Consiglieri, in seconda convocazione qualunque sia, anche in video e/o audioconferenza, il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano anche solo per uno dei componenti per audioconferenza o videoconferenza, esse si devono ritenere valide a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il

Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. A parità di voti prevale, la tesi sostenuta dal Presidente.

10.5 Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberativo della "FIMARP ONLUS".

In particolare suoi compiti sono i seguenti:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge il vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
- c) delibera sull'ammissione di nuovi Soci e sulla esclusione dei soci;
- d) redige il bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione nonché il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci ordinaria;
- e) propone all'Assemblea l'importo annuale delle quote associative dovute dai Soci ed il termine ultimo per il loro versamento;
- f) redige gli eventuali Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- g) vigila sul permanere dei requisiti di appartenenza alla "FIMARP ONLUS";
- h) vigila sull'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e controlla l'adempimento delle deliberazioni emanate.

10.6 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte, senza diritto di voto, coloro che il Consiglio Direttivo ritenga di invitare.

#### TITOLO VI

##### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Assemblea dei Soci. Le sue funzioni sono le seguenti:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione;
- b) può agire e resistere avanti all'autorità giudiziaria, amministrativa, arbitrale e di mediazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è comunque autorizzato a procedere, anche senza autorizzazione del Consiglio Direttivo al quale riferisce nella riunione immediatamente successiva;
- c) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- d) propone eventualmente all'Assemblea dei Soci, la nomina del Revisore dei Conti che dura in carica tre(3) anni , è rieleggibile e deve essere indipendente;
- e) redige annualmente una relazione sull'attività svolta dall'Associazione , da sottoporre all'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e i rendiconti economico finanziari.

ART. 12. Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### TITOLO VII

##### IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

ART. 13. Il Segretario compila e tiene aggiornato il libro dei Soci, provvede alla corrispondenza, cura lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e ne redige i relativi verbali, controlla e controfirma gli atti ufficiali della "FIMARP ONLUS".

ART. 14. Il Tesoriere

14.1 Il Tesoriere tiene aggiornate le scritture contabili con la supervisione del Presidente, insieme al quale relaziona al Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria della "FIMARP ONLUS".

14.2 Il Presidente, con firma libera, ed il Tesoriere e/o il Segretario, con firma congiunta a quella del Presidente, sono investiti della gestione dei fondi sociali della "FIMARP ONLUS" con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive. Resta fissato in cinquemila (5.000) euro il limite per ogni singola operazione oltre il quale nessuno può procedere in assenza di autorizzazione del Consiglio Direttivo .

#### TITOLO VIII

ART. 15 IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti, ove nominato, ha il compito di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio consuntivo annuale redigendo apposita relazione e di effettuare verifiche di cassa. Detta relazione verrà portata a conoscenza di tutti i Soci, dal Presidente.

#### TITOLO IX

##### PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 16. Il Patrimonio ed il Bilancio

16.1 La "FIMARP ONLUS" ha proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo. Esso è costituito:

- a) dagli avanzi netti di gestione;
- b) dal complesso dei beni mobili ed immobili di proprietà di "FIMARP ONLUS";
- c) da titoli e valori;
- d) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni.

16.2 Le entrate della "FIMARP ONLUS" sono costituite da:

- a) quote annuali dei Soci nella misura determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci e contributi degli associati;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati attività o programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi



internazionali;

d) contributi dei privati;

e) entrate derivanti da Prestazioni di servizi convenzionati;

f) eredità, donazioni e legati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione, avente natura di utilità sociale.

16.3 L'anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione del primo esercizio che terminerà il 31 dicembre 2017 .

16.4 Entro i entro i 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il Bilancio per l'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, la Relazione sulla Gestione ed il Bilancio preventivo per l'anno in corso.

#### TITOLO X

##### ART. 17. SCIoglimento E NORME FINALI

Lo scioglimento della Federazione viene deciso dall'Assemblea che delibera con le maggioranze previste dall'art. 9.3 del presente Statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio della "FIMARP ONLUS" sarà devoluto a fini di utilità sociale o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

##### Art. 18. Foro competente

Per qualunque insorgenda controversia inerente il presente statuto il foro competente a decidere le dette controversie è il foro della sede legale.

##### Art. 19 Norme Finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento ai regolamenti interni se esistenti, al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al codice civile e alle norme specifiche di settore.